



Comune di Limena
Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Approvato con delibera di C.C. n.73 del 25.11.2014
Ripubblicato dal 22.12.2014 al 06.01.2015 – Entra in vigore il 07.01.2015
Modificato con delibera di C.C. n.2 del 18.02.2021
Ripubblicato dal 22.03.2021 al 06.04.2021 – Entra in vigore il 07.04.2021

Art. 1 – Caratteristiche, norme ed atti costituenti o posti a base del regolamento

La diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 3 dell'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n. 10 e più precisamente consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e ai responsabili in solido a sanare la violazione.

La diffida amministrativa è contenuta nel processo verbale di ispezione/accertamento redatto al termine degli atti di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi dell'art. 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La diffida amministrativa si applica con le modalità e i termini indicate dall'art. 2-bis, della L.R. 8 gennaio 1977 n.10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", alle seguenti fattispecie:

- a) a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Limena, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;
- b) a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Limena;
- c) alle violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile e urgente, qualora l'istituto della diffida non sia già previsto dai vigenti regolamenti comunali, con esclusione del Regolamento di Igiene Ambientale, del Regolamento di Polizia Rurale e del Regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari, e delle relative ordinanze comunali;

solamente e qualora le precitate violazioni (lett. a – b - c) siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l' eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione; indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc.).

Art. 3 – Disposizioni e limiti per l'accertamento della diffida

L'applicazione della diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n. 10 è preclusa quando ricorrano i seguenti casi:

- a) il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione;
- b) il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Limena;
- c) il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;
- d) il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);
- e) un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo, anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;

La diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

Art. 4 – esclusioni

La diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n. 10 non si applica alle seguenti fattispecie di violazioni

- a) in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'art. 110 del TULPS;
- b) in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol correlate;
- c) in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- d) in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
- e) in materia di inquinamento ambientale e di gestione del riciclo dei rifiuti;
- f) in materia dei tributi locali

Art. 5 – Accesso banca dati

La banca dati, che consente la gestione delle diffide amministrative, predisposta a tal fine dal Comando di Polizia Locale, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia previa specifica richiesta.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla sua definitiva approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.

